

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI TUTELE E DI AMMINISTRAZIONI DI
SOSTEGNO

7/10/2020 e 14/10/2020

**IL POTERE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
E TUTORE A CONFRONTO**

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Tutela: art 415 e ss. c.c.

Amministrazione di sostegno: 404 e ss. c.c., nello specifico art. 405 c.c.

Le due misure di protezione sono differenti: il tutore si sostituisce completamente al tutelato mentre l'amministratore di sostegno lo affianca.

I poteri di quest'ultimo sono stabiliti di volta in volta dal giudice tutelare, che "cuce" su misura il decreto di nomina in base alle effettive capacità residue del beneficiario, cercando di valorizzarle (**NB gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana rimangono sempre riservati al beneficiario!**). Questo può comportare che un decreto di nomina preveda per estensione poteri sovrapponibili di fatto a quelli del tutore.

Nel decreto di nomina vengono stabiliti *gli atti rimessi alla rappresentanza esclusiva del beneficiario, gli atti compiuti in assistenza necessaria del beneficiario* e i *limiti periodici* di spesa nella gestione. Il G.T. può stabilire che certe attività debbano essere compiute *previa specifica autorizzazione* del G.T..

Poteri e obblighi del tutore invece sono stabiliti dalla legge: il tutore rappresenta l'interdetto in tutti gli atti e deve rendere conto al Giudice tutelare (rendiconto annuale).

PRASSI DEL T.O. DI TORINO:

L'istanza quadro

L'istanza quadro è l'istanza con cui il tutore, dopo il giuramento, chiede un'autorizzazione generale con cui si stabilisca come ed in che misura egli possa operare sul patrimonio del tutelato.

Il decreto di nomina

Per quanto riguarda l'amministratore di sostegno, se fosse necessario si può richiedere una *modifica del decreto di nomina*. Quest'ultima avviene necessariamente tramite istanza (pp. 22-23 vademecum amministratori di sostegno) e deve contenere:

- le condizioni che giustificano la richiesta di modifica;
- l'indicazione esatta della parte di Decreto da modificare;
- gli allegati dell'apposita documentazione giustificativa (medica, etc).

Per i singoli atti che richiedono un'autorizzazione del G.T. bisogna fare apposita istanza.

Deposito istanze: presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 -Primo piano - Ingresso 1 – Cancelleria tutele, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 .

Attualmente, a causa dell'emergenza sanitaria Covid19, il deposito dell'istanza può avvenire tramite e-mail (NON PEC), firmata, scansionata e corredata della relativa documentazione. L'indirizzo e-mail è: ufficio.tutele.tribunale.torino@giustizia.it

Per quanto riguarda il tutore:

- è bene che la voce "uscite" dell'inventario e il limite di spesa indicato nell'istanza quadro siano coerenti.

Per quanto riguarda l'amministratore di sostegno:

il limite definito in decreto di nomina potrebbe non essere coerente con le uscite reali, in tal caso è necessario chiedere la modifica del decreto (tale situazione si verifica di regola quando l'amministratore non è un familiare e non ha contezza delle uscite del beneficiario non avendo, fino al momento del giuramento, il potere di accedere alle informazioni).

E' importante avere sempre dietro la copia del decreto di nomina.

NODI CRITICI:

- In alcuni casi sono necessari dei chiarimenti con le banche

DOCUMENTAZIONE e eventuali link:

Per quanto riguarda il tutore:

Passaggi per reperire il modulo "ISTANZA QUADRO":

- 1) Collegarsi al sito del Tribunale di Torino: www.tribunale.torino.it;
- 2) SERVIZI AL CITTADINO;
- 3) MODULISTICA;
- 4) AREA CIVILE;
- 5) GIUDICE TUTELARE;
- 6) ISTANZA QUADRO

In alternativa consultare:

Vademecum Tutori: p. 55

Link per consultare la versione online:

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/politichesociali/tutela/Vademecum_tutori_TORINO.pdf

Suggerimenti: